



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

ANNO 2025

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2024 sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2025 mediante l'elaborazione del prospetto nel Portale del Federalismo Fiscale (Allegato A della delibera).

Si riporta un riassunto dettagliato delle aliquote ed agevolazioni comprensive delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale e dalla normativa nazionale.

ALIQUOTA ORDINARIA: 11,4 per mille

ALIQUOTA: 2,8 per mille

- abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALIQUOTA: 0,5 per mille

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

ALIQUOTA: 8,1 per mille

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D**, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, di cui la quota pari al **7,6 per mille è riservata allo Stato** e la restante quota pari a **0,5 per mille è destinata al Comune**;

ALIQUOTA: 6,4 per mille

- fabbricati **locati** con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come **abitazione principale** e vi risieda anagraficamente.

Per le locazioni a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta è ridotta al 75%.

ALIQUOTA: 0,0 (zero) per mille

- unità immobiliare, e relative pertinenze, fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in **comodato con contratto registrato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta, **entro il primo grado**, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA: 0,0 (zero) per mille

- unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in **uso gratuito** dal proprietario **ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale**, che la utilizzano come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 6 regolamento IMU). Tale dichiarazione sostitutiva, che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione. Non è necessario ripresentare le autocertificazioni già presentate per l'imposta municipale propria dall'anno d'imposta 2012 e successivi;

ALIQUOTA: 5,1 per mille

- immobili accatastati nelle categorie A/10, A/11, C/1, C/3.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

pari a **Euro 200,00.-** per

- abitazione principale, e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP.

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

- Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

L'IMU NON SI APPLICA:

- all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 regolamento IMU);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (Beni merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, c. 751, L. n. 160/2019).

PENSIONATI AIRE

- La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 48 della L.178/2020) prevede che l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- L'aliquota da applicare è l'aliquota ordinaria dell'11,4 per mille.

RIDUZIONE PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

- Per le locazioni a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta è ridotta al 75%.

VERSAMENTI - MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il versamento dell'IMU deve essere effettuato con le seguenti modalità:

Modello F24 (Codice Comune A266).

E' consentita la compensazione del debito IMU con eventuali crediti derivanti dal modello UNICO o modello 730.

L'IMU deve essere versata in due rate:

- **ACCONTO: entro il 16 giugno 2025**
- **SALDO: dal 1 al 16 dicembre 2025**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.

INAGIBILITA' E INABITABILITA'

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 3 regolamento IMU).

SITO INTERNET

Sul sito internet www.comunecortinadampezzo.bl.it è possibile prendere visione della delibera delle aliquote (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 29.11.2024) e del Regolamento Comunale (Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2020 e successive modifiche).

E' disponibile, inoltre, la seguente modulistica:

- dichiarazione sostitutiva uso gratuito a parenti;
- dichiarazione sostitutiva inagibilità/inabitabilità;
- domanda di rimborso.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU
dott.ssa Alessandra Cappellaro

Per informazioni:

UFFICIO TRIBUTI

Tel. centralino 0436 4291

Tel. diretti 0436/025261-0436/025263

e-mail: tributi@comunecortinadampezzo.bl.it

pec: tributi.cortina@pec-legal.it

pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it